

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
"BANCA CARIGE S.P.A. 2003 – 2009 INFLATION BOND III"  
Serie 212                      Codice ISIN: IT0003417182

**Art. 1 - Importo e tagli** - Il prestito obbligazionario "BANCA CARIGE S.P.A. 2003-2009 INFLATION BOND III" serie 212 viene emesso fino ad un massimo di nominali EURO 15.000.000 ed è costituito da un massimo di n. 15.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

**Art. 2 - Titoli** - Ai sensi del Regolamento Consob (Deliberazione n.11768 de1 23/12/98) attuativo del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 i titoli verranno accentrati in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A.

**Art. 3 - Durata e godimento** - Il prestito ha godimento il 27 gennaio 2003 e sarà integralmente rimborsato il 27 gennaio 2009.

**Art. 4 - Prezzo di emissione** - Le obbligazioni sono emesse alla pari.

**Art. 5 – Interessi** - Gli interessi, calcolati su base 30/360, saranno pagati con cedole semestrali posticipate scadenti il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

La prima e la seconda cedola, pagabili il 27 luglio 2003 ed il 27 gennaio 2004, fruttano interessi pari al 3,00% annuo lordo sul valore nominale.

Le cedole successive, che non potranno essere inferiori ad un tasso minimo dell'1,40% annuo lordo, frutteranno interessi sul valore nominale secondo la seguente formula

$$1,40\% + \text{MAX} [0\%; 100\% \cdot (IAPC1 - IAPC0) / IAPC0]$$

Dove:

IAPC (HICP nella terminologia anglosassone) = Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo della zona Euro (escluso tabacco), calcolato da Eurostat

IAPC0 - Valore dell'indice all'inizio di ciascun periodo

IAPC1 - Valore dell'indice alla fine di ciascun periodo

Il valore dello IAPC (escluso tabacco) sarà considerato alla seguenti date:

- per le cedole dovute il 27/07/04 e 27/01/05: IAPC1 valore dell'indice riferito a ottobre 2003 e IAPC0 valore dell'indice riferito ad ottobre 2002
- per le cedole dovute il 27/07/05 e 27/01/06: IAPC1 valore dell'indice riferito a ottobre 2004 e IAPC0 valore dell'indice riferito ad ottobre 2003
- per le cedole dovute il 27/07/06 e 27/01/07: IAPC1 valore dell'indice riferito a ottobre 2005 e IAPC0 valore dell'indice riferito ad ottobre 2004
- per le cedole dovute li 27/07/07 e 27/01/08: IAPC1 valore dell'indice riferito a ottobre 2006 e IAPC0 valore dell'indice riferito ad ottobre 2005
- per le cedole dovute il 27/07/08 e 27/01/09: IAPC1 valore dell'indice riferito a ottobre 2007 e IAPC0 valore dell'indice riferito ad ottobre 2006.

L'indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) - escluso tabacco - misura il tasso di inflazione nell'Unione Monetarie Europea (zona Euro), depurato della variazione dei prezzi del tabacco e dei suoi derivati, viene calcolato da Eurostat ed espresso da un indice. Se nel giorno del calcolo non fosse stato ancora pubblicato l'indice definitivo, ma solo quello provvisorio, l'Agente per il calcolo utilizzerà l'unico indice pubblicato a quel momento e cioè quello provvisorio. Qualora, alla data di determinazione della cedola, il tasso come sopra determinato non fosse disponibile, l'Agente per il calcolo provvederà a determinare tale tasso prendendo a riferimento il dato dell'ultimo mese disponibile che verrà confrontato con quello relativo ai dodici mesi precedenti.

Ciascuna cedola semestrale così determinata sarà arrotondata allo 0,01% più vicino.

L'ultima cedola è pagabile il 27 gennaio 2009.

**Art. 6 - Rimborso** - Il prestito verrà rimborsato alla pari, in unica soluzione alla scadenza. A quella data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

**Art. 7 - Acquisti sul mercato** - L'Emittente ha la facoltà di acquistare sul mercato le obbligazioni del presente prestito.

**Art. 8 - Luogo di Pagamento** - Il pagamento degli interessi, nonché il rimborso del capitale, saranno effettuati presso gli sportelli della "Banca CARIGE S.p.A." o gli altri intermediari autorizzati ai sensi della vigente normativa ed aderenti al sistema di gestione accentrato della Monte Titoli S.p.A.

**Art. 9 - Agente per il Calcolo** – *CDC IXIS Capital Markets*, opererà quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle cedole interessi e delle attività connesse. L'Agente per il calcolo, nello svolgimento delle proprie funzioni, avrà una posizione autonoma e non sarà considerato un agente della Banca CARIGE S.p.A. o degli obbligazionisti, ed il calcolo eseguito dall'Agente per la determinazione delle cedole sarà, salvo il caso di errore materiale, vincolante e definitivo per la Banca CARIGE S.p.A. e per gli obbligazionisti.

Banca CARIGE S.p.A. e l'Agente per il calcolo non saranno responsabili per gli eventuali errori conseguenti ad una erronea pubblicazione dell'indice IAPC.

Qualora l'Agente per il calcolo non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni, le funzioni dell'Agente per il calcolo saranno da quel momento svolte da finanziaria o da altro Istituto di Credito nominato da Banca CARIGE S.p.A.

**Art. 10 - Eventi straordinari inerenti l'indice IAPC** - Qualora nel corso della vita del prestito di cui al presente Regolamento si verificano modifiche nella composizione dell'indice, l'Agente per il Calcolo adotterà tutti gli opportuni correttivi ed aggiustamenti tali da garantire la massima neutralità dei suddetti eventi.

**Art. 11 - Termini di prescrizione** - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

**Art. 12 - Regime fiscale** - Gli interessi, premi, plusvalenze ed altri frutti delle obbligazioni sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239, nonché del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successivi decreti modificativi ed integrativi. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni.

**Art. 13 - Domicilio** - Per ogni effetto riguardante il presente prestito gli obbligazionisti eleggono domicilio speciale presso la sede dell'Emittente.

**Art. 14 - Varie** - Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito. Le obbligazioni delle banche non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.